

IL RUMORE

L'esposizione protratta al rumore può causare:

- sordità o almeno riduzione della sensibilità dell'udito;
- effetti di tipo organico (disturbi digestivi, ecc.);
- effetti sul sistema nervoso centrale (insonnia, calo dell'attenzione, ecc.).

Come per gli altri rischi, ogni volta che sia possibile si dovrà contenere il rischio alla fonte, segregando o isolando con pannelli fonoassorbenti la macchina o il dispositivo rumoroso. Solo quando non sia possibile eseguire il lavoro isolando la sorgente di rumore di deve ricorrere, per livelli elevati di rumore, ai dispositivi di protezione individuale degli operatori.

Lavori nei quali può esserci presenza di forte rumore sono per esempio:

- il lavoro nelle officine e in falegnameria;
- i lavori di manutenzione nei quali si impieghino mole, trapani, martelli pneumatici, spruzzatori di vernici o di aria compressa, ecc.

I provvedimenti da adottare per ridurre il rischio dipendono dai livelli di rumore presenti, che si misurano in decibel secondo una scala che tiene conto della risposta dell'orecchio umano alle diverse frequenze dei suoni che porta a definire una unità di misura indicata come dB(A). Il livello di esposizione del lavoratore viene determinato rendendolo equivalente a un'esposizione continua di 8 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, per tutto l'anno di lavoro.

Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dB(A), il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:

1

- a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
- b) le misure adottate in applicazione delle norme;
- c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
- d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43 del D.Lgs. 277/91.
- e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 del D.Lgs. 277/91 per mezzo del medico competente;
- f) i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40 D.Lgs. 277/91.

Se le attività comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 85 dB(A), il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano altresì un'adeguata formazione su:

- a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
- b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dB(A).

E' importante, per i lavori con rumore sopra gli 85 dB(A) portare sempre dispositivi di protezione individuale (cuffie o ottoprotettori).

Gli operatori esposti a rumore a questo livello sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Nel lavoro sanitario difficilmente si ha rumore intenso, tuttavia la necessità di garantire da un lato il riposo dei pazienti e dall'altro la concentrazione necessaria agli operatori sanitari richiede che ciascuno si adoperi per ridurre il rumore al minimo possibile, soprattutto nello spostamento di carrelli, transitando nelle corsie, parlando a voce alta con i colleghi.

